

**Foglio informativo nr 1383  
Trading on Line  
Aggiornato al 07/06/2022**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Societa' Cooperativa**

**Via V. Alfieri - 87036 - Rende (CS)**

Tel. : + 39 0984/841811 - Fax: +39 0984/841805

Sito web: [www.mediocrati.it](http://www.mediocrati.it) - Email: [credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it](mailto:credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it) - PEC: [07062.bcc@actaliscertymail.it](mailto:07062.bcc@actaliscertymail.it)

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cosenza n. 02300410780

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5419, Cod. ABI: 07062

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160927

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

**CHE COS'È IL TRADING ON LINE**

Il Trading On-Line è il sistema di compravendita di strumenti finanziari svolto in via telematica.

Per poter usufruire del servizio è necessario disporre di un PC con collegamento internet.

Per poter essere abilitati alla procedura Trading on Line è necessario essere collegati al servizio di Internet Banking, essere titolari di un deposito titoli e di un rapporto di conto corrente con un saldo liquido disponibile depositato dal cliente medesimo (per le caratteristiche, le condizioni e le principali norme si rinvia agli appositi fogli informativi).

Il servizio consente ai clienti di operare direttamente in borsa attraverso l'utilizzo di una password personale e la registrazione delle operazioni sulla propria posizione titoli.

Con il trading on-line si possono effettuare le seguenti operazioni:

- operazioni dispositive di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- acquisizioni di informazioni finanziarie;
- verifica della propria posizione titoli.

La procedura trading on-line consente di acquistare e vendere azioni, warrants e obbligazioni sui seguenti mercati:

- MTA Azionario Italia
- MOT Obbligazionario Italia

Il cliente deve conferire alla banca per iscritto, l'importo massimo per l'esecuzione del contratto.

Il servizio di Trading on Line può essere di cinque tipi e presenta le seguenti caratteristiche:

Trading dispositivo	Il menù contiene le seguenti funzioni:
---------------------	--

**Foglio informativo nr 1383**  
**Trading on Line**  
**Aggiornato al 07/06/2022**

IRON	scelta dossier titoli, portafoglio titoli, portafoglio liquidità, anagrafica titoli, ordini in corso, storico movimenti eseguiti, eventi amministrativi, titoli preferiti, compra/vendita. Il servizio permette la visualizzazione dei prezzi aggiornati al giorno prima.
Trading dispositivo BRONZE	Il menù contiene le seguenti funzioni: scelta dossier titoli, portafoglio titoli, portafoglio liquidità, anagrafica titoli, ordini in corso, storico movimenti eseguiti, eventi amministrativi, compra/vendita, info finanza. Il servizio permette la visualizzazione e l'aggiornamento di informazioni in modalità tecnologica PULL in tempo ritardato (consente di inviare ordini di acquisto e vendita su un singolo mercato – non in tempo reale).
Trading dispositivo SILVER	Il menù contiene le seguenti funzioni: scelta dossier titoli, portafoglio titoli, portafoglio liquidità, anagrafica titoli, ordini in corso, storico movimenti eseguiti, eventi amministrativi, compra/vendita, info finanza. Il servizio permette la visualizzazione e l'aggiornamento di informazioni in modalità tecnologica PULL in tempo reale (consente di inviare ordini di acquisto e vendita su un singolo mercato in tempo reale).
Trading dispositivo GOLD e Gold PLUS	I menù contengono le seguenti funzioni: scelta dossier titoli, portafoglio titoli, portafoglio liquidità, anagrafica titoli, ordini in corso, storico movimenti eseguiti, eventi amministrativi, compra/vendita, info finanza, I servizi permettono la visualizzazione e l'aggiornamento di informazioni in modalità tecnologica Push in tempo reale [consente di inviare ordini di acquisto e vendita su più mercati (azionario, obbligazionario, warrant) in tempo reale]

**Principali rischi:**

- utilizzo da parte di terzi di Username e Password, nel caso di smarrimento o sottrazione;
- ritardo o mancata esecuzione degli ordini per motivi tecnici o cause di forza maggiore;
- messa a disposizione e trasmissione di dati su circuito Internet e pericoli connessi all'eventuale forzatura da parte di terzi dei relativi sistemi di sicurezza;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE E COMMISSIONI	
<b>Canone annuo</b>	Informativo € 1,00 + IVA
	Dispositivo IRON € 6,00 + IVA
	Dispositivo BRONZE € 15,00 + IVA
	Dispositivo SILVER € 50,00 + IVA
	Dispositivo GOLD € 135,00 + IVA
	Dispositivo Gold PLUS € 250,00 + IVA
<b>Importo massimo per ciascuna operazione</b>	€ 50.000,00
<b>Commissione di negoziazione per ciascuna operazione</b>	0,15% sull'importo dell'operazione (min. € 2,50 max € 155)
<b>Commissioni fisse banca per ciascuna operazione</b>	Max € 2,50

**Foglio informativo nr 1383**  
**Trading on Line**  
**Aggiornato al 07/06/2022**

**RECESSO E RECLAMI**

**Recesso dal contratto**

Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti può recedervi con un preavviso scritto di almeno 15 giorni lavorativi.

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

**Termini massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La banca estingue il rapporto entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della comunicazione del cliente.

**Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca [BCC Mediocrati - Ufficio reclami, Via Alfieri - 87036 Rende (CS); e-mail: [ufficioreclami@mediocrati.bcc.it](mailto:ufficioreclami@mediocrati.bcc.it) PEC: [07062.bcc@actaliscertymail.it](mailto:07062.bcc@actaliscertymail.it)], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), il sito della banca [www.mediocrati.it](http://www.mediocrati.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere alla banca oppure consultare l'apposita "Guida Pratica" a disposizione della clientela presso ogni filiale della banca.

Nei casi in cui la contestazione alla Banca tragga origine dalla mancata erogazione del finanziamento, dal mancato incremento o dalla revoca di finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente, quest'ultimo può decidere di presentare direttamente istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero degli Interni al fine di avviare la procedura di ricorso all'ABF;

- per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla "Camera di Conciliazione e di Arbitrato" presso la Consob, per la quale può consultare il sito [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it), fino alla data di avvio dell'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)**, ovvero in data 09/01/2017, istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; o all'Ombudsman-Giurì Bancario sino alla data dell' 08/01/2017, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e non ancora concluse alla data di avvio dell'operatività dell'ACF (09/01/2017), continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.

Dalla data di attivazione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura

**Foglio informativo nr 1383**  
**Trading on Line**  
**Aggiornato al 07/06/2022**

patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il ricorso alla "Camera di Conciliazione e di Arbitrato" o all'"Arbitro per le Controversie Finanziarie" assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all'Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità;

- ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l'art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

(Si precisa che un'eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata, contenuta in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il riferimento all'Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF).

**LEGENDA**

<b>Azione</b>	Frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società per azioni o in accomandita per azioni
<b>Borsa</b>	Mercato organizzato per la compra-vendita di titoli rappresentativi del capitale di una società (azioni ) oppure di titoli rappresentativi di debiti (obbligazioni) e dei loro derivati
<b>Canone annuo</b>	Spesa annua che il cliente deve sostenere per accedere al servizio
<b>Internet</b>	La madre di tutte le reti di computer. E' l'insieme globale delle reti di computer interconnesse mediante il protocollo TCP/IP.
<b>Obbligazioni</b>	Titolo di credito che garantisce al portatore i diritti relativi alla condizione di creditore e per converso rappresenta un debito per l'emittente. Le obbligazioni sono emesse anche da Stati sovrani

**Foglio informativo nr 1383**  
**Trading on Line**  
**Aggiornato al 07/06/2022**

<b>Password</b>	Una sequenza segreta di caratteri (lettere, numeri etc) che consente l'accesso a una determinata area solo a chi la conosce
<b>Username</b>	Identificativo con il quale si accede a risorse o ad un sistema. Insieme alla password rappresentano le credenziali di un utente con un account
<b>Warrant</b>	Opzione emessa da una società per l'acquisto di una certa quantità di sue azioni ad un prezzo prefissato e a una scadenza a medio e lungo termine